



Bruxelles, 18.5.2015  
COM(2015) 202 final

2015/0105 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha dunque esaminato tutte le richieste di contingenti autonomi presentate dagli Stati membri. Il gruppo "Economia tariffaria" è costituito dalle delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ciascuna richiesta è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'UE e il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché degli altri portatori di interesse.

La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di contingenti sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). A seguito di tale esame, la Commissione ritiene che l'apertura di un contingente tariffario autonomo sia giustificata per i prodotti elencati nella tabella di cui al punto 1 dell'allegato della presente proposta.

Si è rivelato inoltre necessario adattare i contingenti elencati nella tabella di cui al punto 2 dell'allegato della presente proposta:

— per i numeri d'ordine 09.2664 e 09.2763 è necessario modificare la designazione,

— per i numeri d'ordine 09.2629, 09.2645, 09.2665, 09.2834, 09.2835 e 09.2972 è necessario aumentare i volumi.

I contingenti tariffari autonomi recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono stati soppressi dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, poiché non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tali contingenti.

Si propone infine di aggiungere un paragrafo all'articolo 1 che limiti rigorosamente il campo di applicazione dei contingenti ai prodotti elencati all'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013, al fine di prevenire ogni eventuale danno per i produttori dell'UE evitando eventuali importazioni di merci che non sono state esaminate dalla Commissione con l'assistenza del gruppo "Economia tariffaria".

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In virtù dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

I dazi doganali non percepiti ammontano complessivamente a circa 3,4 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 2,6 milioni di EUR/anno (75% x 3,4 milioni di EUR/anno).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2015, per sette nuovi prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.
- (3) Nel caso di un prodotto, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1° luglio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concederli a partire da tale data.
- (4) Occorre chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (6) Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

2. Le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato non sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo."

2. L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>2</sup>	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2/2015]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/07/2015	- 1,3

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2016 e anni successivi]
Articolo 120	- 2,6/anno

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 2,6 Mio EUR l'anno dall'1.7.2015 in poi (3,4 Mio EUR importo lordo x 0,75) e a 1,3 Mio EUR per il periodo dall'1.7.2015 al 31.12.2015.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

#### **4. MISURE ANTIFRODE**

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.